

Cantiere

PERIODICO SEMESTRALE A CURA DEL **COMITATO PARITETICO TERRITORIALE** PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI COMO

Editore, Direzione e Amministrazione:
via Del Lavoro 21, 22100 Como
www.cptcomo.org

Direttore responsabile:
Romano De Palo

Progetto grafico e impaginazione:
www.matteopaoloni.com
Stampa:
Grafica MA.LI.MA snc Como

Autorizzazione Tribunale di Como
n. 22/86 del 6-10-1986
Poste Italiane S.p.A.
Sped. in abb. post. 70% Como

Gli articoli contenuti in questa rivista sono stati redatti in collaborazione con il personale Tecnico ed Amministrativo del C.P.T.

LA BACHECA
Attività del C.P.T.
Interpelli
2-3|



LA RUBRICA
Questa volta parliamo di...
Lavori in ambienti confinanti
8-9|

INFO
E.S.P.E. corsi 2015-2016
Informazioni sugli R.L.S.T.
12-13|

L'ANGOLO TECNICO
Modifiche apportate dal D.LGS 151/2015 attuativo del JOBS ACT al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico)
4-6|



QUIZ
Premiazione del concorso
Resoconto fotografico
10|

LA RUBRICA
Si poteva evitare...
Un servizio navetta vietato
15|

Il Comitato Paritetico Territoriale di Como
augura a tutti un buon Natale
ed un felice e prospero anno nuovo



CPT RISPONDE
L'angolo della Posta
14|



7|

IMPORTANTE NOVITÀ
RELATIVA ALLA RIVISTA
VEDI CARTOLINA
CONCORSO FOTOGRAFICO

LA BACHECA

Attività del C.P.T.

■ SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DAI TECNICI DEL C.P.T. DI COMO

Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2015

Visite N. 1.371+41** =1.412 totale visite

1ª visita	2ª visita	3ª visita	4ª visita	5ª visita	6ª visita
694*	445	132	60	25	15

* Nel conteggio delle 1ª visite sono inserite anche le pratiche riaperte. Il numero reale delle 1ª visite è N. 579.

I sopralluoghi relativi alle 4ª visite sono destinati normalmente a verifiche e controlli di situazioni già sostanzialmente avviate alla normalità.

Le 5ª visite e le 6ª visite sono situazioni eccezionali che hanno comportato ulteriori visite in cantiere per lavorazioni ed eventi particolari.

** Nel totale sono comprese N. 41 visite effettuate:

- senza rilascio di relazione Tecnica per lavori di brevissima durata
- al cantiere della galleria di Pusiano (Impresa Cossi Costruzioni S.p.A. di Sondrio)
- al cantiere della Pedemontana Lombarda (tratta B1) per la realizzazione dello svincolo di Lomazzo all'interconnessione alla SS.35 (Impresa Strabag S.p.A. di Bologna)
- al cantiere per la realizzazione del sottopasso ferroviario a Rovello Porro (Impresa Eli Costruzioni s.r.l. di Milano).

■ COLLABORAZIONI

Prosegue la collaborazione:

- con l'E.S.P.E. di Como per l'effettuazione dei **corsi di formazione di base ai lavoratori**
- con gli Enti A.S.L. ed I.N.A.I.L. di Como per la **programmazione di riunioni illustrative su tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro**

■ PARTECIPAZIONI

Prosegue la partecipazione del C.P.T.:

- alle riunioni della Commissione Provinciale ex art. 7 del D.Lgs 81/08 promosse dall'A.S.L. di Como
- alle riunioni del Coordinamento Regionale dei C.P.T. Lombardi per **affrontare e sviluppare tematiche ed iniziative da concordare unitamente agli altri C.P.T.**

■ CONFERENZE, CONVEGNI E RIUNIONI AI QUALI È STATO PRESENTE IL C.P.T.

23 ottobre 2015

Incontro sul tema

"RIDUZIONE DEL TASSO PREMIO I.N.A.I.L. (Modello OT24)"

promosso dal C.P.T. di Milano
Sede ASSIMPREDIL ANCE - Milano
Via S. Maurizio n. 21 - Milano

02 ottobre 2015

Seminario:

"LEGALITÀ E SICUREZZA NEI CANTIERI"

promosso dal C.P.T. di Varese (unitamente ad altre Associazioni/Enti) sede Fiera dell'Edilizia EDILTEX 2015 - Malpensafiere Busto Arsizio

29 settembre 2015

Convegno

"IMBRACATURE DEI CARICHI"

promosso dal C.P.T. di Lodi (unitamente ad altre Associazioni/Enti) Sede C.P.T. di Lodi
Viale Milano n. 56/60 - Lodi

16 luglio 2015

Tavola Rotonda:

"COSTRUIRE IN SICUREZZA: IL NOSTRO PIATTO FORTE"

organizzato dalla CNCPT di Roma
Sede Cascina Triulza - EXPO Milano

■ NEWSLETTER

Prosegue l'invio della **NEWSLETTER** a tutte le Imprese iscritte in Cassa Edile ed alle Imprese con cui il C.P.T. collabora per visite in cantiere (Imprese fuori Provincia) come ulteriore strumento informativo per un costante aggiornamento sulle ultime novità del settore (Attività dell'Ente, Bandi, Decreti Legislativi, informazioni, pubblicazioni, ecc.).

Chi ne fosse sprovvisto può contattare gli Uffici del C.P.T. per richiederne copia. Tel. e fax 031.3370170

Mail: info@cptcomo.org

■ MODELLO OT24

RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA DEL PREMIO DOVUTO AD I.N.A.I.L.

Ricordiamo che l'I.N.A.I.L. premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione" le Imprese con dipendenti, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, oltre a quelli previsti dalla normativa in materia vigente (Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). L'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'Impresa, determinando un risparmio sul premio dovuto all'I.N.A.I.L. In base al Decreto Ministeriale 3 marzo 2015, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno come segue:

lavoratori-anno	riduzione
fino a 10	28%
da 11 a 50	18%
da 51 a 200	10%
oltre 200	5%

Possono usufruirne **tutte le Imprese con almeno un biennio di attività**, in possesso dei seguenti requisiti:

- *Regolarità contributiva ed assicurativa*
- *Rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro*
- *Svolgimento nell'anno solare 2015 di interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro.*

La domanda andrà presentata - esclusivamente on-line - entro il prossimo 29 febbraio 2016.

NEWS

Interpelli

INTERPELLO 8/2015: SORVEGLIANZA SANITARIA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO



Il Ministero del Lavoro con **Interpello n. 8/2015 del 2 novembre 2015** risponde ad un quesito posto **dalla CISL Nazionale** su due aspetti diversi: il primo legato alla sottoposizione volontaria alla Sorveglianza Sanitaria, l'altro sullo svolgimento del ruolo del Medico Competente.

Secondo la Commissione Interpelli

In merito al **primo quesito**, la Commissione ricorda che l'articolo 41, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce che la **Sorveglianza Sanitaria** comprende anche la **"visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica"**.

Pertanto, la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del Medico Competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, con l'unico limite che il Medico Competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi.

In merito al **secondo quesito**, relativo all'obbligo per il Medico Competente di

visitare i luoghi di lavoro, la Commissione ricorda che l'articolo 25, comma 1, lettera 1), del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che tali ambienti siano visitati **"almeno una volta all'anno o a cadenza diversa", stabilita dallo stesso Medico Competente "in base alla valutazione dei rischi" e che l'eventuale indicazione di una "periodicità diversa dall'annuale" debba "essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi"**.

Considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla **valutazione dei rischi**, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione **"alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro"**.

INTERPELLO 9/2015: TEMPISTICA DI AGGIORNAMENTO DEL FORMATORE PER LA SICUREZZA



Il Ministero del Lavoro con **Interpello n. 9/2015 del 2 novembre 2015** risponde ad un quesito posto dalla **Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza** sui criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro e sulla tempistica di aggiornamento.

Il Quesito

La **Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza** (Federcoordinatori), pone un quesito in merito al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di

qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, che stabilisce **l'obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente**.

Il triennio decorre:

- 1) dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data;
- 2) dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri.

L'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:

- 1) alla frequenza, **per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;**
- 2) ad effettuare **un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.**

La Federazione chiede di sapere se con il termine **"alternativamente"** si intende che nell'arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, **per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore"**.

Secondo la Commissione Interpelli

La Commissione, che ricostruisce il contenuto dell'articolo 6, comma 8, del DIM 6/3/2013 e chiarisce che con il termine **"alternativamente"** **il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.**

Detti Interpelli possono essere consultati sul nostro sito www.cptcomo.org nella sezione "NEWS" 2015

L'ANGOLO TECNICO

Pubblichiamo le principali modifiche apportate dal D.LGS 151/2015 attuativo del JOBS ACT al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico)

(in neretto il nuovo articolo o le parole modificate, in corsivo il precedente articolo)

Capo III

Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Art. 20. Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 24 settembre 2015

Articolo 3 comma 8

(campo di applicazione)

nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario compreso l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli animali e ai disabili

il comma 8 è sostituito dal seguente:

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato

supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

(Commento: con la modifica apportata viene introdotto un limite, in quanto si applica solo nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista, negli altri casi si applica il regime dei lavoratori autonomi art. 21 D.Lgs 81/08).

Articolo 6 comma 1

(Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro)

il comma 6 è sostituito dal seguente:

1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Ministero della Salute;

c) un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico;

d) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e) un rappresentante del Ministero dell'Interno;

f) un rappresentante del Ministero della Difesa, un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica

competenza, ne disponga la convocazione;

- g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;**
- h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;**
- i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;**
- l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;**
- m) un rappresentante dell'ANMIL.**

(Commento: cambiamento della composizione della commissione, variano alcuni ministeri i cui i rappresentanti ne fanno parte, riduzione di alcuni rappresentanti di regioni province ed esperti designati dalle varie organizzazioni, fanno parte della commissione 4 nuovi rappresentanti indicati nel punto i). Prossima emanazione di un decreto del ministero del lavoro per individuare le modalità e la designazione delle regioni e province autonome e degli esperti).

All'articolo 28

(oggetto della valutazione dei rischi)

dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: 3 -ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) ,

rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art.29 6 quater

(modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)

è così sostituito:

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)

Art. 34 il comma 1 bis è abrogato

(svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi)
Salvo che nei casi di cui all'articolo 31 comma 6 nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, anche nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2 bis.

Art. 34 comma 2 bis

il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1 bis deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46

Art. 34 comma 2 bis (modificato) il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46.

(Commento: il Datore di lavoro avrà la possibilità di svolgere i compiti di primo soccorso prevenzione incendi ed

evacuazione anche quando l'impresa o l'unità produttiva supera i 5 lavoratori)

Art. 53 comma 6

(tenuta della documentazione)
fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici

Art. 53 comma 6 (modificato) le parole «al registro infortuni ed» sono soppresse

(Commento: eliminato il riferimento al registro degli infortuni)

All'art. 55 dopo il comma 6

(sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

è aggiunto il seguente:

6 -bis . In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g) , e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati

Art. 69 comma 1, lettera e) operatore

il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro

Art. 69 comma 1, lettera e) (uso delle attrezzature, definizioni) operatore

il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.

(Commento: si chiarisce che operatore è non solo il lavoratore che fa uso delle attrezzature di lavoro, bensì, anche, lo stesso datore di lavoro che le utilizza. Pertanto, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui all' art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 deve avere la specifica abilitazione disciplinata dall'Accordo della Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2012.)

Art. 98

(requisiti professionali dei coordinatori per la progettazione e dei coordinatori per l'esecuzione dei lavori) comma 3

I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono

rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV

Art. 98 comma 3 sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: L'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore) , e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.

Art. 190

(Valutazione del rischio) comma 5 bis

L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 riportando la fonte documentale di cui si è fatto riferimento

Art 190 comma 5 bis L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento

Art. 21

Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
In vigore dal 24 settembre 2015

Articolo 21 comma 4 a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni.

(Commento: dal 23 dicembre 2015 è abolito l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni)

■ CAPO IV REVISIONE E REGIME DELLE SANZIONI

ART. 22 - Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale

Comma 3 modificato - in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

- a) da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- b) da € 3.000 a € 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- c) da € 6.000 a € 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro

Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa.

Di seguito pubblichiamo le principali sanzioni modificate dal Decreto Legislativo n. 151/2016 al Testo Unico (Decreto Legislativo n. 81/2008)

FORMAZIONE

Omessa formazione ai lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, prima dell'assunzione o non oltre 60 giorni successivi (Art. 37 - comma 1)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 €

Omessa o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza (Art. 37 - comma 7)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 €

Omessa o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio e di primo soccorso (Art. 37 - comma 9)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 €

Omessa o insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per sicurezza (Art. 37 - comma 10)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 €

VISITE MEDICHE

Mancato invio dei lavoratori alla visita periodica e mancata richiesta al Medico Competente dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico (Art. 18 - comma 1 - lettera g)

Ammenda da 2.192,00 € a 4.384,00 €

L'importo raddoppia qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori o triplica qualora si riferisca a più di dieci.

NEWS Calo infortuni

Prosegue il netto calo degli infortuni sul lavoro nel settore delle costruzioni

Sono disponibili sulla banca dati statistica dell'INAIL i dati relativi agli infortuni **totali e mortali** nel settore delle costruzioni, aggiornati al 30 aprile 2015.

L'analisi mostra una **significativa flessione degli infortuni** indennizzati totali e mortali, in atto ormai da diversi anni. Il **trend è confortante** in quanto continua a diminuire anche il dato degli infortuni rapportato al totale degli occupati.

In particolare, il numero di infortuni indennizzati totali nel 2014, pari a 32.980, è **diminuito del 17%** rispetto

all'anno precedente, confermando le riduzioni già avvenute negli anni passati. Anche **l'incidenza degli infortuni totali** rispetto al numero di occupati si è **ridotta**, passando da 26,1 nel 2013 a 22,2 nel 2014 per 1.000 occupati.

Si sottolinea che i dati relativi agli anni più recenti non sono consolidati a causa dei tempi tecnici di definizione e sono, pertanto, suscettibili di modifiche da parte dell'INAIL nel corso dei prossimi mesi.

Si riporta di seguito la tabella degli infortuni indennizzati del fenomeno infortunistico nel settore delle costruzioni negli ultimi anni.

Anno	Infortuni indennizzati (a)		Occupati (b)		Incidenza infortuni indennizzati per 1.000 occupati (d)
	Numero	Var. %	Numero (c)	Var. %	
2010	66.048		1.889		35,0
2011	58.745	-11,0	1.791	-5,1	32,8
2012	48.492	-17,4	1.700	-5,1	28,5
2013	39.973	-17,6	1.553	-8,6	26,1
2014	32.980	-17,5	1.484	-4,4	22,2

(a) Dati Inail; (b) Dati Istat; (c) Dati in migliaia; (d) L'incidenza degli infortuni per 1.000 occupati è data dal rapporto tra il numero degli infortuni ed il numero di occupati


Fonte ANCE Nazionale

Quiz

Concorso fotografico

**IMPORTANTE NOVITÀ
RELATIVA ALLA RIVISTA
VEDI CARTOLINA
CONCORSO FOTOGRAFICO**

NELLE FOTOGRAFIE RAPPRESENTATE VI SONO 6 SITUAZIONI A RISCHIO O IRREGOLARI E 3 REGOLARI. RESTITUIRE LA SCHEDA UTILIZZANDO LA BUSTA ALLEGATA CONTRASSEGNAANDO LE SITUAZIONI IRREGOLARI.



LA RUBRICA

Questa volta parliamo di...

Lavori in ambienti confinanti

In questo numero della rivista daremo uno sguardo alle lavorazioni che si svolgono in ambienti confinanti. Questa tipologia di interventi è regolamentata dal D.Lgs 81\2008 agli articoli 66, 121, all'allegato IV relativamente ai punti 3.1 a 3.11.3; allegato VIII (dispositivi di protezione individuale), e più recentemente dal DPR 14 settembre 2011, n. 177 relativo ai requisiti che riguardano le modalità di qualificazione delle imprese che intendono svolgere lavori in detti ambienti

Dal momento che le lavorazioni di questo settore coprono svariati ambiti che vanno dai lavori in fognatura alle cisterne di impianti industriali ai silos agricoli non sarà possibile una trattazione complessiva ancorché generica degli stessi. Potendo dare solo un'introduzione di massima dell'argomento scegliamo quindi di affrontare la trattazione di lavorazioni che si svolgono all'interno di collettori fognari o corsi d'acqua coperti. Parliamo con il signor **Simone Bianchi** RSPP dell'impresa **ENGECO di Erba**.

D: Presentiamo brevemente l'attività della sua impresa e più precisamente l'ambito in cui opera. In quale tipologia di cantieri intervenite?

R: L'impresa è attiva dal 1999 e si occupa di interventi nei settori del restauro conservativo, restauro ambientale (frane, messa in sicurezza di pareti rocciose) e consolidamento strutturale (collettori fognari corsi d'acqua interrati e tombature). La maggior parte degli interventi rientra nella categoria dei lavori pubblici, mentre solo una parte, minoritaria, è appalto di tipo privato

D: Sono richiesti particolari permessi per avviare il cantiere? Di quale segnaletica necessita un cantiere di questo tipo prima di essere avviato?



R: Per l'esecuzione di un intervento in ambienti confinanti è necessario redigere un permesso di lavoro. Il permesso viene richiesto dall'impresa affidataria e concesso su base giornaliera dalla committenza. La concessione avviene tramite l'intervento autorizzativo di un preposto (persona competente) delegato direttamente dalla committenza. L'approvazione dell'atto autorizzativo con tale frequenza è necessaria dal momento che le condizioni ambientali di un ambiente confinato sono soggette a variazioni, talvolta anche relativamente improvvise e inattese. Queste variabili vanno quindi verificate con tale periodicità e, ovviamente, prima dell'inizio delle lavorazioni. Per quanto concerne la segnaletica una prima considerazione va fatta analizzando l'ambiente esterno. Dal momento che questa tipologia di lavori comporta l'ingresso negli ambienti attraverso la discesa in camerette poste direttamente sulla sede stradale la segnaletica utilizzata prima e durante le lavorazioni comprende quella derivante dal rispetto delle prescrizioni del codice della strada e soprattutto di quelle riportate sul D.M. 10 luglio 2002 Decreto interministeriale del 4 marzo 2013 relativi ai cantieri

stradali. Sotto questo aspetto va considerato che la tipologia di strada sulla quale si interviene richiede una segnaletica appropriata per la classe di appartenenza della stessa. (urbana, extra urbana o di tipo A,B, ecc)

D: Considerato l'ambito operativo entro il quale intervenite ne deriva che il personale dovrà necessariamente essere composto da soggetti altamente specializzati e specificatamente formati. Che tipo di formazione deve affrontare un lavoratore del settore e a quali e quanti aggiornamenti si deve sottoporre nel corso degli anni?

R: La formazione a cui si deve sottoporre un lavoratore che dovrà eseguire lavorazioni in ambienti confinanti è ovviamente un tipo di formazione specifico che porta il lavoratore a conoscere rischi e procedure operative indispensabili per la mansione. Nel corso viene impartito l'addestramento sia per l'utilizzo della strumentazione necessaria al rilevamento delle condizioni ambientali sia per l'utilizzo dei DPI di III categoria. Questi comprendono oltre alle imbracature le mascherine con filtri specifici, gli autorespiratori, che necessitano di verifiche con periodicità indicate dal fabbricante. La strumentazione di rilevamento delle condizioni atmosferiche, dalla quale dipende il monitoraggio delle condizioni degli spazi confinanti invece, va sottoposta a controlli semestrali qualora utilizzata in modo continuativo. Per quanto riguarda infine l'aggiornamento della formazione del personale non è stata a oggi individuata dal legislatore una periodicità definita. Per cui è molto importante il momento informativo che precede l'apertura del cantiere.

[La norma prevede inoltre che la squadra di lavoratori abbia i seguenti requisiti: "...c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto" - art. 2 - DPR 14 settembre 2011, n. 177 - Inoltre ..." art.2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti

non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni”] NdR

D: Ci sono particolari caratteristiche fisiche o altri tipi di requisiti richiesti agli operatori ?

R: Non ci sono particolari doti fisiche da possedere per poter svolgere lavori in ambienti confinati. Se viene rilasciata l'idoneità allo svolgimento della mansione infatti non sussistono dei vincoli. Chi dovesse avere dei problemi riconducibili a sintomi claustrofobici non potrà ovviamente affrontare tali lavorazioni, ma questo emerge all'atto della visita. Resta sottinteso che vige l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori che si apprestano a svolgere questo tipo di lavori.

D: Veniamo al nocciolo della questione che, come detto in premessa, punta a evidenziare più che altro le situazioni di rischio manifeste o latenti. Quali sono quindi i rischi generali riscontrabili nelle varie fasi ?

R: I rischi sono principalmente di due tipi quello chimico e quello biologico. Il primo è dovuto al valore dei parametri delle concentrazioni di ossigeno e di altri gas. Il rischio dovuto a questi fattori può provocare effetti gravi sui lavoratori come asfissia (mancanza delle adeguate percentuali di ossigeno nell'aria) e intossicazione. Per eliminare il rischio vengono utilizzati DPI adeguati come filtri specifici e autorespiratori. Un secondo tipo di rischio è come detto quello biologico. Questo è derivante dall'ambiente che risultando fortemente favorevole allo sviluppo di agenti patogeni può trasferire al lavoratore questo rischio.

I DPI utilizzati quali particolari tute (della stessa tipologia utilizzata dagli addetti alla rimozione dell'amianto), stivali in gomma di altezza variabile e guanti riducono il rischio di contatto con liquidi biologicamente pericolosi. Un altro rischio possibile, anche se in misura più ridotta, è quello che potrebbe derivare dalla possibile formazione di un'atmosfera esplosiva nell'ambiente. Tuttavia il rischio di incendio o esplosione non è considerato molto probabile in questi ambienti. E' infatti classificabile come rischio medio. In ogni caso non viene impiegata strumentazione che può

dare origine a scintille e quindi a un possibile innesco. L'illuminazione degli ambienti infatti avviene con dispositivi di basso voltaggio (16 volt) e la strumentazione utilizzata è quella ad aria. Un ulteriore rischio riscontrabile nei lavori all'interno di collettori fognari è dovuto all'impiego della pistola per la scarifica dei manufatti in calcestruzzo armato. Questo dispositivo proietta acqua ad altissima pressione (c.a. 3000 bar) e viene manovrato manualmente da un operatore. L'operatore quindi dovrà maneggiarlo con la massima attenzione. La sicurezza del dispositivo è data dal rilascio da parte dell'operatore stesso della leva meccanica che aziona il getto.

D: Si possono individuare anche rischi dovuti a interferenze?

R: Ci possono essere interferenze esterne, ossia quelle che si creano in corrispondenza dell'ingresso agli ambienti confinati per quanto detto in precedenza (traffico veicolare). Internamente invece è possibile entrare in contatto con tipi di interferenza indiretta dovuti a sversamenti accidentali o intenzionali di liquidi tossici o aggressivi e di cui se ne avverte solo l'effetto ultimo negli ambienti attraversati. Questi elementi di rischio, come gli acidi, possono provenire da attività produttive artigianali e non. In generale per ridurre l'ingresso dei liquami che attraversano gli ambienti lavorativi vengono utilizzati dei limitatori di portata dei flussi fognari. Nel caso dei corsi d'acqua interrati, invece vengono installati, a monte del cantiere, dei rilevatori di piena. Sono posti a distanze tali da permettere l'evacuazione dei luoghi di lavoro.

D: Quali strumentazioni sono necessarie per lo svolgimento delle attività e a quali verifiche e/o controlli vanno sottoposte?

R: Come già accennato lo strumento principale è quello che rileva le condizioni dell'atmosfera ambientale. Viene calato nell'ambiente per rilevarne le condizioni prima dell'ingresso dei lavoratori. Questo strumento resta in possesso di un lavoratore per tutto il tempo di permanenza nell'ambiente di lavoro. Produce tre tipi di segnali: tipo acustico, di vibrazione meccanica e di tipo luminoso. In questo modo il lavoratore addetto potrà essere costantemente aggiornato sulla

situazione ambientale e in caso di superamento del limite procedere con l'evacuazione dei luoghi. Lo strumento si attiverà con un margine di sicurezza pre tarato per permettere la fuga del personale in tempi adeguati

D: Come vengono affrontate le emergenze in cantiere e di quali strumentazioni e interventi si avvale?

R: Alla base dell'intervento viene predisposto uno specifico piano per la gestione delle emergenze. Nel nostro caso, di norma, le tratte interessate dalle lavorazioni sono comprese tra tre camerette consecutive. Quella di ingresso centrale e quelle delle due estremità utilizzate anche per la ventilazione dei luoghi. La tratta ha di norma una lunghezza che potrà avere un'estensione di circa 30 mt. Entrando dalla cameretta centrale il lavoratore o i soccorritori si troveranno quindi a dover percorrere un tratto relativamente corto. Va ricordato che tutti i lavoratori devono essere dotati di imbracature che dovranno indossare per tutta la durata delle lavorazioni. Per rendere agevole sia la fase di ingresso sia quella per eventuali soccorsi viene rimosso ogni ostacolo esistente posto all'ingresso della cameretta. Questo significa che dovranno essere rimosse scale fisse qualora esistenti. Per la discesa viene quindi impiegata una scala portatile che potrà a sua volta essere facilmente rimossa in caso di necessità. Mentre in caso di infortunio il soggetto che lo subisce dovrà essere trasportato dagli addetti alle emergenze fino alla cameretta e portato in superficie tramite un treppiede. Questo è uno strumento specifico per questo tipo di impiego ed è certificato dal fabbricante. Per il trasporto di un infortunato che avesse perso i sensi o che fosse impossibilitato nei movimenti è necessario utilizzare una barella. Costruita specificatamente per questo scopo il dispositivo possiede buone capacità di scorrimento sul fondo dell'ambiente e permette la fuoriuscita dell'infortunato in posizione verticale. Nel caso l'intervento avvenisse in tratte più estese il piano di emergenza verrà adattato all'ambiente. Il personale addetto al soccorso sarà dotato di DPI adeguati. Questi verranno scelti in base al tipo di infortunio del soggetto da soccorrere.

Quiz

Elenco premiati e foto della premiazione

Concorso giugno 2015

La premiazione è avvenuta mercoledì 2 dicembre 2015 presso ANCE COMO

1. **AKSOYTANER**
Via Andrea Mantegna n. 24
22100 COMO (CO)
2. **ALLEGRO MARCO**
Via Gorgotto n. 31
22010 CONSIGLIO DI RUMO (CO)
3. **BRESOLIN TERRY**
Via G. Da Cermenate n. 20/G
22063 CANTU' (CO)
4. **BUCCINO MASSIMILIANO**
Via Cavour n. 14
13010 CARESANA (VC)
5. **CHILLA' GIOVANNI**
Via Brascesco n. 2/D
23045 COSTA MASNAGA (LC)
6. **COMAR NICOLETTO**
Via Da L'Arà n. 23
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
7. **GALLO PRISCO**
Via G. Garibaldi n. 12
22069 ROVELLASCA (CO)
8. **GRIGOLI ANTONINO**
Via Brianza n. 21/A
22031 ALBAVILLA (CO)
9. **GUL ERCAN**
Via Adua n. 1
22036 ERBA (CO)
10. **LENTINI PIETRO**
Via Leonardo Da Vinci n. 12
22075 LURATE CACCIVIO (CO)
11. **LOGUANCIO MARIO**
Via San Giuseppe n. 4
22070 GUANZATE (CO)
12. **MAFFENINI DANIELE**
Via San Giovanni Battista n. 23 - 22020
COLVERDE - Frazione Parè (CO)
13. **MALTESE FRANCESCO**
Via A. Moro n. 19 - 22030 LIPOMO (CO)
14. **MASPERO PIERLUIGI**
Via IX Agosto n. 21/A - 22070 ORSENIGO
(CO)
15. **MIHALI GHEORGHE**
Via Cavour n. 24
22075 LURATE CACCIVIO (CO)

16. **MINISSALE ANTONINO**
Via Borsieri n. 23
22100 COMO (CO)
17. **MORELLI MICHELE**
Via Monte Grappa n. 35
22073 FINO MORNASCO (CO)
18. **NEGRINI STEFANO**
Via Panoramica n. 48
22021 BELLAGIO (CO)
19. **PETRELLA MATTEO**
Via Mornago n. 5/A - 22020
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO)
20. **PIASINI TOMMASO**
Via Valeriana n. 930
23020 MONTAGNA IN VALTELLINA (SO)
21. **PIAZZOLI FABIO**
Via Mainoni D'Intignano n. 8
22019 TREMEZZO (CO)
22. **RAINOLDI CHRISTIAN**
Via Stretta n. 5
22010 GRIANTE (CO)
23. **SARTORIO MARIO**
Via G. Marconi n. 62
20036 ERBA (CO)
24. **SEKER SAHIN**
Via Grilloni n. 30/A
22100 COMO (CO)
25. **TOUIRSSI ABDELAZIZ**
Via Paolo Da Lomazzo n. 10
22074 LOMAZZO (CO)

Premi del concorso fotografico

I premiati oltre a ricevere il premio avranno anche una sacca contenente un elmetto con il logo del C.P.T., ed un opuscolo in multilingue dal titolo: "Cantieri in Sicurezza". Inoltre ricordiamo che, i sorteggiati del concorso (avvisati con lettera) che non comunicheranno l'impossibilità di intervenire alla premiazione, come prassi non avranno diritto al premio.

L'importo non assegnato sarà inserito nel concorso successivo.

Premio €100

Da sinistra
A. Alberghini, F. De Luca,
U. Bianchi, R. De Palo.



Quiz

Soluzioni foto pubblicate sul numero di giugno 2015 (1.15)

Totale cartoline pervenuteci 305 di cui 233 esatte e 72 errate

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9

- 1) Posizionamento tegole in copertura con grave rischio di caduta infatti il ponteggio frontale ha il parapetto che in altezza coincide con il canale di gronda mentre sulla testata manca completamente il ponteggio
- 3) Betoniera a bicchiere priva di carter alla corona dentata ed inoltre sono stati predisposti sopralti di vario genere vietati
- 5) Persona che lavora su elemento di fondazione in equilibrio precario, benché a livello terreno, sussiste comunque il rischio di caduta; inoltre non indossa l'elmetto

- 6) Campata di ponteggio con ancoraggi sporgenti, botole d'accesso aperte e piano di calpestio molto sporco
- 8) Carrucola montata su ponteggio priva di freno con pianale di fortuna utilizzato per il sollevamento del materiale
- 9) Scala a pioli irregolare con pioli inchiodati e innesto di altra scala

CONSIDERATO CHE MOLTI ERRONEAMENTE HANNO INDICATO LETRE SITUAZIONI NORMALI COME IRREGOLARI SI RITIENE OPPORTUNO CHIARIRE CHE:

- 2) Panoramica di ponteggio con mantovana in corrispondenza dell'accesso del fabbricato e delimitazione a terra del ponteggio
- 4) Innalzamento del parapetto verso il vuoto con fodere fino a garantire un'altezza superiore al metro richiesto
- 7) Tettoia con presenza di linea vita provvisoria per lavorare in sicurezza in caso di intervento



E' ON LINE IL NUOVO SITO DI ESPE COMO



• Tel +39 031 5001132
• Fax +39 031 525604
• E-mail segreteria@especomo.it

HOMEPAGE CHI SIAMO CALENDARIO CORSI CATALOGO CORSI ISCRIZIONI AGGIORNAMENTI 2016 DOMANDE FREQUENTI CONTATTI



PROSSIMI CORSI FORMAZIONE DI BASE



MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE @ Espe

ESPE - Ente Scuola Professionale Edile della Provincia di Como - è un ente paritetico gestito da ANCE Como, Confindustria Como, CNA Como e dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori delle costruzioni FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.

ESPE offre servizi formativi per le imprese del settore delle costruzioni della provincia di Como, che vengono finanziati dalle imprese e dai lavoratori iscritti alla Cassa Edile.

Vi invitiamo a visitare il nostro nuovo sito all'indirizzo:

www.especomo.it

Potrete scegliere di iscrivervi ai nostri corsi che troverete nella sezione "catalogo corsi" indicando la data da voi preferita!

La nostra offerta formativa e il calendario saranno sempre on-line e in aggiornamento, così da garantire una migliore organizzazione per la vostra formazione aziendale.

nella sezione "formazione personalizzata" avrete la possibilità di richiedere anche corsi che non sono in catalogo, per consentirci di fornire la miglior risposta alle vostre esigenze

Informazioni sugli R.L.S.T.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Ambito Territoriale della Provincia di Como

Via del Lavoro 21 • 22100 COMO Tel. 031 5877016 • Fax 031 5003271 • E-mail: info@rlstcomo.it
www.rlstcomo.it

Relazione R.L.S.T. di Como dal 01/01/2015 al 30/06/2015

Nel periodo sopra indicato a protocollo N. 649

Visite di Cantiere N. 537

Riunioni di Coordinamento N. 11

Presentazione e compiti degli R.L.S.T. presso i corsi E.S.P.E. Como N. 432

Gli R.L.S.T. sono i Sigg.:

Luca Fonsdituri

Carlo Lorini

Angelo Rusconi

Presenze in sede:

Lunedì mattina:

Fonsdituri - Lorini e Rusconi

Martedì e Venerdì: **Fonsdituri**

Mercoledì: **Rusconi**

Giovedì: **Lorini**

Relazione primo trimestre R.L.S.T. 2015

Con il primo trimestre 2015 si riconferma il medesimo trend di attività che ormai si è consolidato dall'inizio della crisi. Le attività svolte dalle imprese nei cantieri sono in prevalenza ristrutturazioni, in particolar modo rifacimento tetti, cappotti e sono in aumento le manutenzioni di edifici pubblici quali scuole, asili e diversi interventi riguardanti chiese e oratori per importi consistenti.

Riscontriamo anche un leggero incremento di nuove costruzioni private di modesta entità.

La nostra opera come R.L.S.T. è quella della presa visione dei P.O.S., dei documenti di valutazione dei rischi, visita in cantiere. Dedichiamo particolare attenzione alle nuove imprese che aderiscono alla nostro servizio. Il nostro intervento si concentra su imprese di piccole e piccolissime dimensioni che sono prevalenti nella nostra Provincia.

GRANDI OPERE PUBBLICHE

Impresa Strabag S.p.A.

In questo semestre abbiamo posto particolare attenzione alla realizzazione

della tratta B1 (Lomazzo - Lentate S.S.) caratterizzata da un elevato numero di addetti, molteplici lavorazioni di diverse tipologie in contemporanea, anche con lavorazioni su più turni e soprattutto condizionate da eccezionale condizioni atmosferiche nei mesi estivi (caldo torrido) che rendevano ancora più problematiche le già intese attività lavorative. Il cantiere in questa fase era particolarmente frenetico, come numero di nuove imprese che entravano e notevole turnover di addetti, per questo ci siamo resi particolarmente attivi a verificare che tutta la formazione fosse adeguata e completa per ogni addetto. Oltre a questo abbiamo mantenuto costante le visite in alternanza al Comitato Paritetico Territoriale con scadenza quindicinale cercando di mantenere sempre alta l'attenzione alla sicurezza nonostante gli alti ritmi lavorativi la funzione dell'imminente consegna della tratta.

Impresa Cossi Costruzioni S.p.A.

Nel mese di aprile è stato abbattuto l'ultimo diaframma della galleria della variante di Pusiano. In questo periodo 50 operai hanno lavorato su più turni.

Anche in questo caso, in collaborazione con il C.P.T., abbiamo sempre visionato la formazione dei lavoratori eseguendo sopralluoghi in cantiere evidenziando eventuali situazioni di pericolo o a rischio in questa fase particolarmente delicata caratterizzata da un notevole impiego di uomini e attrezzature complesse. Ribadiamo che le funzioni e i compiti degli R.L.S.T. sono distinti da quelli del C.P.T. in quanto il nostro servizio assolve i compiti del R.L.S. Aziendale (non presente), mentre il C.P.T. svolge un'azione di assistenza e consulenza alle imprese per tutte le attività di cantiere in ambito di sicurezza sul lavoro. Conclusioni: segnaliamo il sempre proficuo rapporto di collaborazione con il Comitato Paritetico Territoriale e l'Ente Scuola Professionale Edile di Como, cercando di unire le nostre forze per il raggiungimento dello scopo comune "la sicurezza nei cantieri".

Gli R.L.S.T. Fonsdituri, Lorini e Rusconi, colgono l'occasione per ringraziare il collega Gregorio Mancino per l'importante attività svolta a Como, ricca di qualità oltre che significativa nella quantità.

PER AVVALERSI DELL'OPERATO DEGLI R.L.S.T.

LE IMPRESE DEVONO "ADERIRE AL SERVIZIO" (GRATUITO)

Si ricorda che il datore di lavoro viene sanzionato se non consulta gli R.L.S.T. (in mancanza di R.L.S. interno) prima dell'accettazione del P.S.C. e se non mette a disposizione copia del P.S.C. e P.O.S. almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Carta intestata dell'Impresa

MODULO DI COMUNICAZIONE APERTURA CANTIERE

da inviare via mail/fax

Spettabile R.L.S.T.
Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza di Ambito Territoriale
Via del Lavoro n. 21 - 22100 COMO
Tel. 031 5877016 Fax 031 5003271

OGGETTO: Consultazione preventiva dei Rappresentanti dei Lavoratori per cantiere di:

Via..... Comune

Coordinatore..... Tel.

La scrivente Impresa..... visto il D.Lgs. n.81/2008 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, in ordine a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1 lettera n.

CONSULTA PREVENTIVAMENTE

il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ordine al Piano di Sicurezza e di Coordinamento e al Piano Operativo di Sicurezza, nonché su eventuali proposte di modifica ed integrazioni avanzate dal sottoscritto al Coordinatore per l'esecuzione dell'opera, in assolvimento a quanto previsto dal citato Decreto.

Si precisa che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno

Distinti saluti.

Firma

CPT RISPONDE

L'angolo della posta



Si ricorda che, l'angolo della posta risponderà, unicamente, a quesiti inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, questo con il duplice scopo di attenere la nostra pubblicazione ai temi della sicurezza antinfortunistica e non togliere, di conseguenza, spazio per maggiori approfondimenti in tale materia

C.P.T. Como
Via Del Lavoro 21
22100 Como

D) Il Signor Fabio Randaccio - residente in Provincia - chiede a quali categorie di lavoratori deve essere effettuato il controllo per uso di sostanze stupefacenti.

R) L'elenco è contenuto nell'Atto di Intesa Stato Regioni - provvedimento 30/10/2007 - che individua le categorie di lavoratori interessati dalla normativa.

1° gruppo - addetti all'impiego di gas tossici, alla fabbricazione e all'utilizzo di fuochi d'artificio e alla direzione e conduzione di impianti nucleari.

2° gruppo - mansioni inerenti le attività di trasporto: possessori di patenti C, D, E e coloro per i quali è richiesto il certificato di abilitazione o di formazione professionale (taxisti, autisti a noleggio, trasporto di merci pericolose), addetti alle ferrovie, personale navigante, piloti aerei, controllori di volo, conducenti, conduttori, manovratori, e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie e apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carroponete con pulsantiera a terra e di monorotaie, addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3° gruppo - riguarda gli addetti del settore degli esplosivi.

D) Il Signor Angelo Nespoli formula un richiamo ai geometri per una maggiore attenzione alle problematiche della sicurezza e l'igiene nei cantieri.

R) Sicuramente i geometri, anche per il ruolo che rivestono come preposti, hanno l'obbligo di verificare e intervenire in ambito della sicurezza del lavoro ma anche gli stessi lavoratori hanno precisi obblighi in materia quali utilizzare i D.P.I., seguire le procedure di lavoro, utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro

l'elenco completo è disciplinato dall'art. 20 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

D) Il Signor Stefano Negrini - residente a Bellagio - chiede più controlli sui cantieri in relazione alla presenza di pensionati o lavoratori che lavorano in nero.

R) Noi come C.P.T. non possiamo intervenire direttamente in quanto non siamo un Organo di Vigilanza che può elevare sanzioni né per il mancato rispetto delle norme prevenzionistiche né per il lavoro irregolare, ma nei casi di conclamata presenza di personale irregolare possiamo segnalare agli Organi di Vigilanza

D) Il Signor Francesco Croci - residente a Mariano Comense - chiede chi svolge le funzioni di Committente per i Lavori da eseguirsi in un condominio rifacimento delle facciate.

R) L'Amministratore è il Legale Rappresentante del condominio che deve firmare il contratto per l'esecuzione dei lavori e, quindi, deve svolgere, a tutti gli effetti, le funzioni di Committente previste dall'art. 90, D.Lgs. n. 81/2008, tra le quali la nomina, dove necessario, dei Coordinatori della Sicurezza. Se l'Amministratore si rende conto di non essere in grado di svolgere i compiti, soprattutto di natura tecnica, che il Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto a suo carico, è opportuno che nomini un Tecnico di sua fiducia, cioè un Responsabile dei Lavori, al quale delegare gli obblighi e le responsabilità che il legislatore ha previsto a suo carico.

D) Il Signor Mario S. - residente a Erba - comunica che è stato eletto dai colleghi di lavoro come R.L.S. in attesa di fare il corso può già svolgere le funzioni di R.L.S.

R) Innanzitutto complimenti, prima di svolgere le funzioni di R.L.S. deve

partecipare al corso di formazione previsto per Legge, in attesa il ruolo deve essere svolto dal R.L.S.T. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Ambito Territoriale).

D) Il Signor Roberto Frantina - residente a Cormano - chiede quali sono gli obblighi dei lavoratori nei riguardi dei D.P.I che le sono stati forniti.

R) L'art. 78 - comma 3 - del D.Lgs 81/08 indica che i lavoratori devono:

- provvedere alla cura dei D.P.I. messi a loro disposizione
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa
- al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei D.P.I.
- i lavoratori segnalano immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei D.P.I. messi a loro disposizione.

D) Diversi lettori si congratulano per la Rivista, formulano gli auguri, salutano e ci spronano a continuare nella nostra attività.

R) Ringraziamo tutti per gli auguri ed i complimenti.

Tutte le domande o osservazioni relative agli indumenti di lavoro forniti dalla Cassa Edile sono state inoltrate alla Cassa stessa la quale risponderà direttamente.

Invitiamo anche le imprese a segnalare argomenti tecnici che si ritiene siano interessanti da approfondire

LA RUBRICA

Si poteva evitare

Un servizio navetta vietato

Si ricorda che il **"si poteva evitare"** narra l'accadimento di infortuni o quasi infortuni; naturalmente, per ovvie ragioni, non vengono citati specificatamente luoghi, nominativi dell'impresa e i nomi riportati nel racconto sono di pura fantasia mentre, il fatto, invece, è vero. Ci troviamo in un grosso cantiere del Centro Italia, per la realizzazione di una strada a scorrimento veloce, per collegare le zone industriali di due cittadine portando il traffico specie quello pesante fuori dai centri abitati. Nell'opera da realizzare è prevista una galleria di diversi chilometri. La costruzione della galleria è già in fase avanzata dal fronte dello scavo all'imbocco si devono percorrere quasi 2 chilometri. Dal campo base a ogni inizio e fine turno e per la pausa pranzo è previsto un servizio di navetta per il recupero dei lavoratori. Un giorno durante la normale attività il capocantiere nota una pala gommata in uscita dalla galleria che trasporta nella benna un lavoratore e un piccolo fusto di gasolio. Carlo, il capocantiere, interviene immediatamente fa scendere il lavoratore e richiama l'operatore della pala. A seguito del fatto appena descritto Carlo con il parere favorevole del Direttore Tecnico di cantiere indice una riunione con tutti gli addetti alle macchine operatrici delle varie Ditte per sensibilizzare e ribadire che il trasporto sul predellino o nella benna del personale è un'azione altamente pericolosa e assolutamente vietata. Nel corso della riunione emerge che molte volte sono pressanti le richieste che gli operatori ricevono dai colleghi per il trasporto specie per piccoli tratti. La riunione termina con la verbalizzazione dell'incontro la firma dei partecipanti e l'ordine di astenersi da eseguire tali azioni. Alla luce di quanto riportato dagli operatori durante



Situazione simile

la riunione il capocantiere decide di dare un informativo generale a tutto il personale affiggendo dei cartelli nella bacheca di cantiere e all'ingresso del locale mensa segnalando il divieto di trasporto del personale nella benna o sul predellino delle macchine pertanto il personale deve astenersi anche dalla richiesta. Alcuni lavoratori sono stranieri e uno di essi non parla e non capisce l'italiano, infatti, è assistito da un collega che lo istruisce in lingua madre. Per diversi mesi dopo la riunione non sono stati segnalati altri casi analoghi. Veniamo al fatto: mercoledì ore 12.00 pausa pranzo, una squadra vicino al fronte scavo della galleria aspetta la navetta per ritornare al campo base, passati dieci minuti di attesa chiedono a Luigi alla guida di una grossa pala gommata che si sta avviando in direzione di uscita dalla galleria di poter salire nella benna, Luigi è molto riluttante ma di fronte all'insistenza dei quattro si accomodano nella benna sorreggendosi con la mano alla parte della benna verso la cabina. Luigi abbassa la benna e parte, un sobbalzo improvviso per colpa di una buca proietta uno degli occupanti fuori dalla benna proprio davanti alla macchina, che inevitabilmente lo investe. La conseguenza è tragica Mario - così si chiamava il minatore - muore sul colpo per lo schiacciamento del torace. Luigi, il guidatore della pala disperato si è scusato dicendo: lo sapevo che non dovevo farlo, ma me l'hanno chiesto e richiesto, insistito che alla fine ho ceduto, ah se potessi tornare indietro. Questo evento tragico si sarebbe potuto evitare se tutti i componenti del fatto avessero rispettato una precisa e nota procedura, ma la condotta sbagliata per leggerezza e purtroppo altri fattori quali il sobbalzo improvviso che ha provocato la caduta e la sfortuna del povero Mario di finire proprio davanti al mezzo con l'inevitabile investimento ha privato Mario stesso della vita.

Iniziative del Comitato



gratuito a disposizione tutti i giorni, in orari d'ufficio, per tutte le Imprese e i lavoratori per segnalazioni di cantieri o richieste di delucidazioni, quesiti relativi alla prevenzione infortuni.

"La sicurezza non è mai un'alternativa"



"Ama la vita. Lavora in sicurezza"

L'adesivo utile

Questo adesivo viene distribuito nei cantieri nel corso delle visite e riporta il numero unico delle emergenze e il Numero Verde del Comitato Paritetico Territoriale.



Tel. 031.3370170

www.cptcomo.org info@cptcomo.org

La riproduzione di testi, fotografie e disegni contenuti in questa pubblicazione è consentita purché venga citata la fonte

RIQUALIFICARE per MIGLIORARE, RISPARMIARE, OTTIMIZZARE

Alla fine del 2011, in Lombardia, secondo i dati Istat, si potevano contare oltre 4,6 milioni di abitazioni, costruite per la maggior parte prima dell'introduzione delle normative sull'efficienza energetica. Cioè, se sono proprietario di un immobile costruito molto tempo fa, è probabile che la mia casa "consumi" molto. Che cosa significa? Che in termini efficienza energetica il rendimento non è ottimale, e le spese lievitano. Ovviamente, la valutazione non può essere lasciata al nostro buon senso, ma va fatta da un esperto, che probabilmente ci consiglierà di riqualificare la nostra vecchia casa.

Ma cosa significa "riqualificare" un immobile dal punto di vista energetico? Essenzialmente, migliorarne il comfort, contenere i consumi, ridurre le emissioni inquinanti e il relativo impatto sull'ambiente, utilizzare in modo razionale le risorse mediante fonti di energia rinnovabile, e ottimizzare la gestione dei servizi energetici.

In pratica, la prima cosa da fare è una diagnosi energetica, cioè andare da un esperto del settore che, dopo un esame serio e completo, mi sappia dire qual è il bilancio energetico dell'edificio e quali sono gli interventi di qualificazione tecnologica necessari, e in relazione a questi:

- quali sono le opportunità tecniche ed economiche di ciascun intervento
- quanto potranno migliorare le condizioni di comfort e sicurezza
- di quanto potranno essere ridotte le spese di gestione.

Un'azienda specializzata propone, oltre alla diagnosi, un progetto che comprende anche opportune garanzie sull'ottenimento dei risultati promessi.

Chiaramente alla fine sta a ciascuno di noi decidere il livello dell'intervento, in quanto entrano in gioco aspetti economici e finanziari con i quali bisogna fare i conti, soprattutto in questo momento. Un grande aiuto lo danno gli incentivi statali: oggi il 65% dei costi sostenuti viene rimborsato dallo Stato in 10 anni sotto forma di credito fiscale.

Un altro aiuto, rilevante e spesso decisivo, lo possono fornire gli istituti di credito con l'offerta di finanziamenti particolarmente strutturati e a basso costo.

La BCC di Cantù si è da tempo impegnata in questo campo: se in passato aveva già proposto mutui che premiavano, con condizioni migliori, chi si impegnava a costruire in classe energetica elevata oppure a realizzare progetti che prevedessero l'utilizzo di fonti rinnovabili (es. fotovoltaico), da qualche mese mette a disposizione mutui per finanziare le spese di riqualificazione energetica degli immobili esistenti, a condizioni molto favorevoli, sia per quanto riguarda il tasso di interesse che la durata.

Saputo tutto questo, la scelta ideale è andare in una delle filiali della BCC di Cantù con tutta la documentazione tecnica, e farsi fare un'offerta di finanziamento chiara e personalizzata.



ristrutturare

Mutui a condizioni agevolate per

e riqualificare

CASSA RURALE ED ARTIGIANA



Per un futuro più pulito.

Sede: Cantù - Corso Unità d'Italia, 11 - Tel. 031.719.111
Fax 031.7377.800 - info@cracantu.it

www.cracantu.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consultare i "fogli informativi" e/o il documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" disponibili nella sezione "Trasparenza del sito www.cracantu.it e presso tutti gli sportelli della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù. La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca.